Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Mercoledì 13 Dicembre** — **Numero 289**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **420** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo **V** dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione concluso fra l'Italia ed il Messico (in sostituzione di quello 19 dicembre 1870) firmato a Messico il 22 maggio 1899, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 12 ottobre 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1899.

UMBERTO.

VISCONTI-VENOSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
FRA L'ITALIA ED IL MESSICO

22 maggio 1899

Sua Maestà il Re d'Italia o Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Messico, nell'intento di favorire in ogni modo la buona amministrazione della giustizia, di prevenire i reati e di impedire che i rispettivi territori servano di rifugio a delinquenti, hanno convenuto che sieno consegnate, in determinate circostanze, le persone imputate o condannate per alcuno dei delitti appresso indicati e le quali siansi sottratte alla giustizia.

Per conchiudere un trattato a tale scopo hanno nominato:

Sua Maestà il Re d'Italia: il conte Hierschel de Minerbi, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., ecc.;

Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti Messicani: il Signor Avvocato Don Ignacio Mariscal, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si obbligano di consegnarsi reciprocamente gli individui, la cui estradizione sia consentita dalle leggi dei rispettivi due paesi e che, essendo imputati o condannati dalla competente autorità per alcuno dei delitti che si indicano nel seguente articolo, si fossero rifugiati nel territorio dell'altro Stato.

Quando il fatto ebbe luogo fuori del territorio delle Parti contraenti, potrà darsi corso alla domanda di estradizione se le leggi del paese richiedente autorizzano la persecuzione del delitto commesso all'estero.

Art. 2.

Daranno luogo all'estradizione i delitti comuni, eccettuati quelli indicati nell'articolo 4, pei quali, in conformità della legislazione dei due Stati contraenti vigenti al tempo della richiesta, sia stata applicata o sia applicabile una pena restrittiva della libertà personale eccedente un anno.

Avrà pur luogo l'estradizione per il tentativo e per la complicità in detti reati quando l'uno e l'altra sieno puniti o punibili con pena restrittiva della libertà personale eccedente un anno, secondo le leggi dei due paesi.

La determinazione della minore età, per i delitti che suppongono tale circostanza, si farà in base alla legislazione dello Stato richiedente.

Art. 3.

L'estradizione potrà essere concessa, secondo il prudente arbitrio dello Stato richiesto, anche per reati non compresi nell'articolo precedente, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti, le quali siano in vigore al tempo in cui si fa la domanda.

Art. 4.

Non potrà aver luogo l'estradizione:

1° Per i reati semplicemente colposi;

2° Per i reati di stampa;

3° Per i reati d'ordine religioso o militare;

4° Per i reati politici e per i fatti connessi ad un reato politico.

Sarà nondimeno concessa la estradizione, ancorchè il colpevole alleghi un motivo a fine politico, se il fatto per il quale è stata domandata costituisce principalmente un delitto comune.

Non si reputerà delitto politico nè connesso con quello, l'attentato contro la vita del Capo o del Sovrano di uno degli Stati contraenti e contro i membri delle loro famiglie o contro i Ministri di Stato, quando questo attentato costituisca omicidio od avvelenamento in qualsiasi grado punibile.

Art. 5.

Se la persona, di cui si chiede l'estradizione, si trova sottoposta a procedimento penale o detenuta per reato commesso nello Stato dove si è rifugiata, la sua consegna può essere differita fino a che il procedimento non abbia avuto termine, ed in caso di condanna, fino alla espiazione della pena.

Nessuna azione civile o commerciale, iniziata contro l'individuo di cui si chiede l'estradizione, potrà impedire che questa sia concessa, però in questo caso la sua consegna potrà differirsi se con la di lui assenza gli interessi dei suoi creditori fossero gravemente pregiudicati, secondo il giudizio del Governo richiesto.

Art. 6.

L'estradizione potrà essere rifiutata se abbia avuto luogo la prescrizione dell'azione penale o della condanna secondo la legislazione di qualunque dei due Stati.

Art. 7.

L'individuo, che fu concesso in estradizione, non potrà essere arrestato per nessun altro fatto da lui commesso prima della consegna, a meno che si tratti d'un delitto connesso con quello che la motivò e provato con le stesse prove sulle quali era fondata la domanda, oppure che, essendo stato posto in libertà e potendo lasciare il paese dove fu detenuto, vi sia stato trattenuto oltre due mesi senza far uso di tale facoltà.

Art. 8.

Quando l'individuo, di cui si domanda l'estradizione, sia accusato o condannato per delitto la cui pena sia quella della morte, il Governo richiesto, nel concedere l'estradizione, potrà domandare che la detta pena sia sostituita con altra immediatamente inferiore, per atto di grazia, da accordarsi nei modi prescritti dalle leggi del paese richiedente.

Art. 9

Le domande di estradizione dovranno essere presentate rispettivamente per mezzo degli agenti diplomatici ed in loro mancanza per mezzo di quelli consolari delle Alte Parti contraenti.

L'estradizione sarà accordata sulla produzione di una sentenza di condanna, dell'ordine di arresto o di qualunque atto emanato dall'autorità competente, il quale operi l'invio dell'imputato od accusato davanti al giudice penale, sempre che quei documenti contengano le necessarie indicazioni sulla natura e gravità del fatto che motivò la domanda.

I documenti sopraindicati saranno rimessi in originale od in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, ed accompagnate da una copia del testo delle leggi applicate od applicabili e possibilmente dai contrassegni dell'individuo reclamato o da qualsiasi altra indicazione atta a farne constare l'identità.

Art. 10.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in seguito ad un avviso dato, anche col telegrafo, da uno dei due Governi o per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici al Ministro degli Affari Esteri dell'altro, della esistenza di alcuno dei documenti indicati nell'articolo precedente.

In tal caso il detenuto sarà rimesso in libertà, se entro il termine di tre mesi dalla data del suo arresto o entro il termine maggiore che possa legalmente fissare il Governo richiesto, non si presenteranno prove sufficienti per l'estradizione.

Art. 11.

Se l'individuo reclamato da una delle Parti contraenti, lo è nello stesso tempo da altri Stati, si darà la precedenza alla domanda concernente il reato che a giudizio dello Stato richiesto sia il più grave.

Se i reati si reputassero della stessa gravità, sarà preferita la domanda di data anteriore.

Art. 12.

Il denaro e gli oggetti trovati in possesso del detenuto al mo-

mento del suo arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, ancorchè si trovino presso un'altra persona, saranno consegnati, se dopo il di lui arresto vengano in potere dell'autorità.

La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal delitto per il quale si è chiesta l'estradizione, ma comprenderà tutto ciò che potrà servire come prova del reato, ed avrà luogo ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono però riservati i diritti dei terzi, non implicati nell'accusa, sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite senza spese al termine del processo.

Art. 13.

Se non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico e non trattisi di reato politico, sarà permessa l'estradizione per via di transito, sui territorî dei rispettivi Stati contraenti, di detenuti che non appartengano al paese di transito, sulla produzione, per via diplomatica, in originale o in copia autentica, di alcuno dei documenti giustificativi di cui all'articolo 9 della presente Convenzione.

Tale domanda potrà essere fatta, anche per mezzo del telegrafo, da un Governo all'altro o dai rispettivi agenti diplomatici, facendo conoscere il delitto pel quale si è chiesta l'estradizione e i documenti sui quali è fondata la domanda.

Il Governo richiesto ordinerà che sia ricevuto e custodito il detenuto, ma non potrà farne la consegna se non quando gli siano presentati i documenti ai quali si riferisce il primo paragrafo di questo articolo. Trascorsi tre mesi senza l'adempimento di questa condizione, il detenuto sarà posto in libertà.

Art. 14.

Se in base alle leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appartiene, questi debba essere sottoposto a procedimento per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto e procurare ogni altro schiarimento, che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 15.

Quando in un processo penale, non politico, uno dei due Governi giudicherà necessaria l'udizione di testimoni, che si trovano nel territorio dell'altro Stato, o l'esecuzione di qualsiasi atto d'istruzione giudiziaria, si manderà a tale scopo, per la via diplomatica, una rogatoria a cui sarà dato corso osservandosi le leggi del paese richiesto.

Art. 16

Quando si giudichi necessaria la comparizione di un testimonio, il Governo dello Stato in cui egli risiede lo inviterà a presentarsi.

In questo caso gli saranno anticipate, dal Governo che lo richiede, le somme necessarie pel viaggio di andata e ritorno e pel soggiorno nel paese dove l'esame dovrà aver luogo.

Nessun testimonio, qualunque sia la sua nazionalità, che, citato od invitato in uno dei due paesi, comparisca volontariamente dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altro, potrà essere detenuto o processato per fatti o condanne anteriori, civili o penali, nè per complicità nei fatti che formano oggetto della causa, in cui egli figura come testimonio.

Art. 17.

Quando in materia penale, non politica, debba essere notificato un atto o una sentenza emanata dall'autorità di uno degli Stati contraenti ad un individuo che si trovi nell'altro Stato, il documento trasmesso per la via diplomatica gli sarà notificato nelle forme stabilite dalle leggi dello Stato richiesto e l'originale della notificazione, debitamente legalizzato, si restituirà per la stessa via al Governo richiedente.

Art. 18.

Quando in una causa penale, non politica, istruita in uno dei due Stati, sarà creduta utile la produzione di atti o documenti giudiziali, la domanda sarà fatta per la via diplomatica e vi sarà dato corso, a meno che speciali ragioni non lo consentano e salvo sempre l'obbligo della restituzione.

Art. 19.

Le spese cagionate dalle domande di estradizione e dalle rogatorie si faranno per conto dei Governi richiedenti.

Saranno scritti nella lingua del paese richiedente gli atti relativi alle domande e rogatorie suddette.

Art. 20.

I Governi contraenti convengono che le controversie, le quali possono sorgere intorno all'interpretazione od all'esecuzione del presente trattato od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbono assoggettarsi, quando siano esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, la quale dovrà essere obbligatoria per entrambi.

I componenti tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; ciascuna delle Parti nominerà un arbitro e i due arbitri sceglieranno un terzo in caso di disparere.

La procedura arbitrale sarà, in ciascuno dei casi, determinata dalle Parti contraenti od altrimenti il collegio stesso degli arbitri si intenderà autorizzato a determinarla preliminarmente.

Art. 21.

Il presente trattato rimarrà in vigore cinque anni dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Nel caso che nessuna delle Parti contraenti abbia notificata all'altra, dodici mesi prima della scadenza, l'intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere obbligatorio per altri cinque anni e così di seguito di cinque in cinque anni.

Questa Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate nella città di Messico al più presto che sia possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmata la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in due originali, nella città di Messico, il giorno ventidue del mese di maggio dell'anno mille ottocento novantanove.

(*L. S.*) Hierschel de Minerbi
(*L. S.*) Ignacio Mariscal

Il Numero **421** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione, firmata a Roma il 13 ottobre 1899, fra l'Italia ed il Belgio, circa la determinazione della stazzatura dei rispettivi bastimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1899.

UMBERTO.

Visconti-Venosta.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

DICHIARAZIONE *col Belgio pel riconoscimento dei certificati di stazzatura*

13 ottobre 1899

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, considérant qu'une méthode identique (système Moorson) a été adoptée, tant dans le Royaume d'Italie que dans le Royaume de Belgique, pour le jaugeage des navires de mer, sauf certaines différences portant sur les déductions de tonnage à accorder pour les espaces occupés par les appareils de force motrice des navires à vapeur, etc., les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à remplacer celles qui ont fait l'objet de la déclaration échangée le 29 juillet 1884 entre les deux pays sur le même objet.

Art. 1er.

Le tonnage net des navires, d'après lequel sont perçus les droits de navigation, sera établi dans les ports belges pour les navires à voiles et à vapeur italiens, et dans les ports italiens pour les navires à voiles et à vapeur belges, sans aucune nouvelle opération de jeaugeage, autant que possible au moyen des indications contenues dans les certificats de jauge délivrés à ces navires et en appliquant les règles de déduction en vigueur dans chacun des deux pays pour les navires nationaux. Aucun espace ne sera soumis à un nouveau mesurage si sa capacité est indiquée dans les certificats susvisés ou peut être calculée à l'aide des données mentionnées sur ces certificats.

Art. 2.

Pour la détermination du tonnage brut, et ensuite du tonnage net des navires, on se conformera aux règles suivantes:

A. *Dans les ports belges:*

1° On déduira du tonnage brut total figurant sur les certificats de jaugeage des navires italiens pourvus de *doubles-fonds* pour lest d'eau, cinq pour cent de ce tonnage pour la capacité présumée de ces doubles-fonds.

2° On déduira du tonnage net indiqué sur les certificats de jaugeage des navires italiens, la capacité des espaces indiqués ci-après, savoir:

a) les cuisines, les chambres du gouvernail, les bouteilles (W. C.) et les autres locaux dont la capacité est comprise en Italie dans le tonnage brut des navires et en est exclue en Belgique;

b) les espaces destinés exclusivement à l'usage personnel du capitaine; ceux destinés à la conservation des cartes, signaux et autres instruments de la navigation, à la conservation des approvisionnements du contre-maître, des objets de timonerie et d'équipement, des fanaux et lampes, etc., destinés à l'usage du navire et à son entretien (espaces déduits en Belgique du tonnage brut et non déduits en Italie).

B. *Dans les ports italiens:*

1° On ajoutera au tonnage net porté sur les certificats de jaugeage des navires belges pourvus de *doubles-fonds* pour lest d'eau, une quantité représentant cinq pour cent du tonnage brut total de ces navires.

2° On ajoutera également au tonnage net porté sur les certificats de jaugeage des navires belges la capacité des espaces désignés ci-après, savoir:

a) les cuisines, les chambres du gouvernail, les bouteilles (W. C.) et les autres locaux dont la capacité est comprise en Italie dans le tonnage brut des navires et en est exclue en Belgique;

b) les espaces destinés exclusivement à l'usage personnel du capitaine; ceux destinés à la conservation des cartes, signaux et autres instruments de la navigation, à la conservation des approvisionnements du contre-maître, des objets de timonerie et d'équipement, des fanaux et lampes, etc., destinés à l'usage du navire et à son entretien (espaces déduits en Belgique du tonnage brut et non déduits en Italie).

3° On déduira du tonnage net des navires à vapeur belges la différence entre la capacité réelle des espaces occupés par les appareils moteurs — mesurés conformément aux prescriptions de l'article 22 du règlement de jaugeage belge du 2 décembre 1897 — et leur capacité calculée d'après le règlement de jaugeage italien. Toutefois, pour éviter ces derniers calculs, et d'une manière générale, le tonnage net des navires belges établi d'après les règles anglaises et figurant sur les certificats spéciaux de jauge délivrés par application de l'article 41 du règlement belge précité, sera admis dans les ports italiens au même titre que le tonnage net des navires anglais.

Art. 3.

Dans le cas où il serait absolument nécessaire de remesurer partiellement les locaux occupés par les appareils moteurs, les soutes à charbon ou d'autres locaux, les frais seront calculés d'aprés les règlements en vigueur dans les pays respectifs, mais seulement en raison des espaces qui auront été réellement jaugés.

Art. 4.

Les certificats de jaugeage auxquels se refère la présente déclaration sont, pour les navires belges, ceux qui auront été délivrés par les autorités compétentes belges à partir du 1er janvier 1898, et, pour les navires italiens, ceux qui auront été délivrés par les autorités compétentes italiennes à partir du 1er juillet 1873, s'il s'agit de voiliers, et à partir du 21 septembre 1882, s'il s'agit de bâtiments à vapeur.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qui entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire, le treize octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.

Le Ministre des affaires étrangères
de S. M. le Roi d'Italie
(*L. S.*) VISCONTI-VENOSTA.

Le Chargé d'affaires
de S. M. le Roi des Belges
(*L. S.*) MAURICE SAINCTELETTE.

Il Numero 422 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1866, n. 3482, e 4 giugno 1899, n. 221, relativi alla costituzione del Consiglio Superiore di Marina;

Visto il R. decreto 12 luglio 1899, n. 322, che determina gli affari sui quali il Consiglio Superiore di Marina è chiamato ad emettere parere;

Udito il Consiglio Superiore;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'accluso Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina, che determina i modi circa i quali il Consiglio Superiore di Marina deve procedere nella discussione degli affari che vengono sottoposti al suo esame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 novembre 1899.

UMBERTO.

G. Bettòlo.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

REGOLAMENTO per il Consiglio Superiore di Marina.

Art. 1.

Il Consiglio Superiore di Marina dipende direttamente dal Ministro della Marina.

Art. 2.

Il Consiglio Superiore di Marina è chiamato ad emettere parere sopra gli affari specificati nel R. decreto 12 luglio 1899, n. 322.

Art. 3.

Quando il Consiglio Superiore tratta di affari relativi al personale dei Corpi Militari della R. Marina o di questioni tecnico-navali, non interviene il Direttore Generale Civile, membro ordinario; a meno che il Presidente giudichi conveniente il suo intervento per l'interpretazione di disposizioni di legge e Regolamenti; nel qual caso egli prende parte alla discussione, ma si astiene dal votare.

Art. 4.

Il Presidente corrisponde col Ministro in nome del Consiglio.

Quando trattasi di risposte, istruzioni o quesiti destinati ad altre Autorità dipendenti dal Ministero, le sue lettere hanno forma di relazione.

Ha la direzione di tutto il lavoro relativo agli affari che sono sottoposti al parere del Consiglio e lo ripartisce fra i suoi dipendenti.

Nomina su ogni affare un relatore, scegliendolo, secondo la particolare competenza, fra i membri ordinari del Consiglio, quando non ne avochi a sè la relazione.

In massima deferisce all'esame di Commissioni, anzichè di un solo Relatore, gli affari riflettenti Regolamenti generali, ordinamenti dei Corpi o Istituti, ecc.

Convoca il Consiglio con ordine del giorno, nel quale fa indicare gli affari da discutersi, il giorno e l'ora della riunione ed i nomi dei membri che dovranno intervenire alle singole sedute. Stabilisce in detto ordine il numero dei membri straordinari che, quando occorre, dovranno intervenire al Consiglio. In caso d'urgenza l'ordine di convocazione è dato verbalmente. Presiede le riunioni del Consiglio e ne regola la discussione; chiusa la discussione, mette ai voti le conclusioni del relatore se non furono presentate altre proposte, oppure mette in votazione prima la proposta più larga e poi le altre e fa inserire nel verbale di deliberazione il risultato della votazione.

Se la trattazione di un affare deve continuare in altra seduta, stabilisce la data e l'ora della nuova riunione.

Trasmette al Ministro copia di ogni deliberazione.

Art. 5.

Il relatore raccoglie tutti gli elementi che ritiene necessari per un completo esame e per fornire i più ampî schiarimenti al Consiglio, circa gli affari sui quali ebbe incarico di riferire.

Espone il risultato del suo esame in apposita relazione che, munita della sua firma, rassegna al Presidente, almeno un giorno prima della seduta.

Consegna nella Segreteria del Consiglio i documenti da lui ricevuti o raccolti, prima della discussione, per quanto è possibile, affinchè i Membri del Consiglio stesso possano, occorrendo, prenderne conoscenza.

Art. 6.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni nel caso di assenza od impedimento.

Art. 7.

Il Consiglio Superiore di Marina considera le questioni, deferite dal Ministro al suo giudizio, sotto l'aspetto militare, nautico, tattico, strategico, marinaresco ed amministrativo nel più largo senso della parola.

Esso perciò si pronunzia sull'utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi ed i regolamenti in vigore e, se implicano spesa, sulla loro convenienza economica, sia assoluta, sia relativa, tenendo conto del più utile impiego delle somme stanziate in bilancio.

Art. 8.

Riguardo ai programmi relativi alle costruzioni delle navi, il Consiglio Superiore dà parere intorno alle condizioni marinaresche, nautiche, militari, tattiche e strategiche che esse debbono avere.

Sui progetti di costruzione, grandi raddobbi ecc., esamina i progetti d'insieme e le memorie spiegative sotto l'aspetto della loro corrispondenza con i programmi stabiliti, facendovi tutte le osservazioni e proposte di modificazioni e miglioramenti. — A tale scopo richiede i disegni, i calcoli e tutte quelle spiegazioni scritte ed orali che valgano ad illuminare i suoi pareri.

Art. 9.

I progetti relativi alle specialità tecnico-militari sono presentati al Consiglio corredati di tutti i documenti che occorrono a dimostrare l'efficacia, il buon funzionamento e la robustezza degli oggetti intorno alla cui adozione il Consiglio deve pronunziarsi.

Quando si tratta di armi, munizioni, congegni ed attrezzi di guerra, già sottoposti allo studio e agli esperimenti della apposita Commissione, i verbali e rapporti di questa sono comunicati al Consiglio, il quale potrà proporre nuovi studî e nuove prove quando lo giudichi necessario.

Art. 10.

Il Presidente rivolge richiesta al Ministro della Marina, ogni qualvolta eccezionalmente crede necessario che siano chiamati a dar schiarimenti ufficiali ed impiegati, e ciò per le decisioni che il predetto Ministro stima opportune.

Coloro che intervengono a tale scopo, non prendono parte alla votazione, nè assistono alla deliberazione.

I loro pareri sono ricordati negli atti del Consiglio.

Può anch'essere chiamato l'autore di un progetto o di una invenzione per dare gli schiarimenti che occorrono al Consiglio, ma non assiste nè alla votazione, nè alla deliberazione.

L'intervento dell'autore di un progetto deve sempre richiedersi quando sono fatte dal Consiglio proposte di modificazioni od aggiunte al progetto stesso.

Art. 11.

In nessun caso un ufficiale o funzionario può assistere alle discussioni ed alle deliberazioni che riguardino personalmente un suo superiore.

Art. 12.

I Direttori Generali ed i Capi degli Uffici principali del Ministero danno, a voce, tutti gli schiarimenti che possono occorrere al Consiglio, ai singoli membri di esso e segnatamente ai Relatori.

Art. 13.

Le sedute del Consiglio Superiore di Marina non sono valide se non vi intervengono almeno quattro membri ordinarî, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 14.

Il Consiglio Superiore di Marina delibera a maggioranza di voti e con votazioni palesi.

Le votazioni per stabilire i quadri di avanzamento del personale sono fatte colle norme stabilite dagli articoli 14 e 15 del Regolamento sull'avanzamento nei Corpi della Regia Marina, in data 4 settembre 1898.

Nel caso di parità di voti, nelle votazioni, prevale il parere del Presidente.

L'astensione dal voto, tanto nelle questioni relative al personale, come in quelle tecniche, è ammessa soltanto quando esistano per alcun membro del Consiglio personali interferenze nella questione.

Il Presidente fa prendere nota dell'astensione nel verbale.

Art. 15.

Le deliberazioni del Consiglio Superiore di Marina sono riservate.

Art. 16.

Il Contrammiraglio Segretario del Consiglio Superiore di Marina dirige la compilazione dei verbali di deliberazione e li fa sottoporre alla firma dei membri che presero parte alla discussione.

Cura che essi siano una esatta esposizione della discussione fatta, che chiaramente vi siano indicati i motivi delle decisioni e che vi sia sempre ricordato il parere della minoranza. È perciò coadiuvato da un impiegato dell'Ufficio di Segreteria il quale, salvo ordini in contrario del Presidente, assiste alle discussioni, quando non riflettono personali militari.

Art. 17.

Dal Contrammiraglio Segretario del Consiglio Superiore dipende direttamente l'Ufficio di Segreteria. Questo Ufficio custodisce i verbali delle deliberazioni, riunendoli con ordine numerico progressivo in appositi fascicoli distinti per anno.

Roma, addì 2 novembre 1899.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
G. BETTÒLO.

Il Numero **423** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data agli articoli addizionali alla Convenzione postale, dell'11 luglio 1896, fra l'Italia e la Gran Bretagna, firmati a Roma il 28 ottobre 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1899.

UMBERTO.

VISCONTI-VENOSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

ARTICOLI ADDIZIONALI alla Convenzione dell'11 luglio 1896, relativa allo scambio dei pacchi postali fra l'Italia e la Gran Bretagna.

Il Governo d'Italia ed il Governo della Gran Bretagna ed Irlanda, desiderando di modificare i termini della Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, firmata a Roma l'11 luglio 1896,

i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno di comune accordo stabilito:

Art. I.

Il testo dell'articolo XI, paragrafo I, della Convenzione dell'11 luglio 1896, è surrogato dal seguente:

Salvo i casi di forza maggiore, allorchè un pacco postale è stato smarrito, avariato o manomesso, il mittente o, in sua mancanza o a richiesta di lui, il destinatario, ha diritto ad un'indennità corrispondente all'importo effettivo della perdita, sottrazione od avaria, a meno che l'avaria non sia stata causata da errore o negligenza del mittente o derivi dalla natura della merce, restando inteso che tale indennità non potrà eccedere, per i pacchi ordinarî, la somma di 25 franchi, e per i pacchi assicurati, il valore per il quale sono stati assicurati. Il mittente di un pacco smarrito ha, inoltre, diritto alla restituzione delle tasse postali pagate.

Art. II.

Le disposizioni del precedente articolo saranno considerate come entrate in vigore il 1° gennaio 1900, ed esso avrà la medesima durata della Convenzione dell'11 luglio 1896.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplicato, a Roma, il 28 ottobre 1899.

Il Ministro degli affari esteri
di S. M. il Re d'Italia
(*L. S.*) VISCONTI-VENOSTA.

ADDITIONAL ARTICLES to the Convention of July 11, 1896, respecting the exchange of Parcels by Parcel Post between Great Britain and Italy.

The Governments of Great Britain and Ireland and of Italy wishing to modify the terms of the Parcel Post Convention between the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the Kingdom of Italy, which was signed at Rome on the 11th of July 1896,

the Undersigned, duly authorized for that purpose, have agreed upon the following provisions:

Article I.

The text of Article XI, section I, of the Convention of the 11th of July 1896 is replaced by the following: —

Except in cases beyond control, when a parcel has been lost or damaged, or its contents abstracted, the sender or, in default or at the request of the sender, the addressee, is entitled to an indemnity corresponding with the actual amount of the loss, abstraction or damage, unless the damage has been caused by the fault or negligence of the sender or arises from the nature of the article; provided always that this indemnity may not exceed, in the case of an uninsured parcel, 25 francs, and in the case of an insured parcel, the sum for which it has been insured. The sender of a lost parcel is also entitled to have the postage refunded.

Article II.

The provisions of the foregoing Article shall be deemed to have come into operation on the 1st of January 1899; and it shall have the same duration as the Convention of July 11, 1896.

In witness where of the Undersigned duly authorized for that purpose, have signed the present Convention, and have affixed there to their seals.

Done in duplicate, at Rome, the 28 october 1899.

Her Britannic Majesty's Ambassador
(*L. S.*) CURRIE.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 9 corrente, in Rosà, provincia di Vicenza, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 12 dicembre 1899.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 13 dicembre, a lire 106,54.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

12 dicembre 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,71 1/4	93,71 1/4
	4 1/2 % *netto*	109,57 3/8	108,44 7/8
	4 % *netto*	100,50 —	98,50 —
	3 % *lordo*	62,19 —	60,99 —

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO – Martedì 12 dicembre 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,45).

COLONNA AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica una lettera della principessa di Poggio Suasa con cui, a nome suo e della famiglia, ringrazia il Senato delle condoglianze inviate per la morte del senatore Emanuele Ruspoli.

Commemorazione dei senatori Fano e Rolandi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Due nuovi lutti per il Senato, fra i molti che si succedono da alcun tempo in qua con tale frequenza, che addolora ed impensierisce, oltre l'usato, fin coloro che per la grave età pensano serenamente e non temono l'ultimo giorno.

Ieri, Enrico Fano in Milano, oggi stesso il commendatore Girolamo Rolandi, qui in Roma, ci furono improvvisamente rapiti da morte.

Ond'io non sono in grado di parlare degnamente dell'uno e dell'altro, siccome avrei desiderato di fare, se il tempo lo avesse consentito.

Enrico Fano era nato in Milano il dì 4 dicembre 1834, e nei sessantacinque anni che visse, si può affermare che non conobbe nemici; tanto egli era dolce e mite di carattere, che gli stessi avversari politici lo tennero sempre in quella stima che non si niega mai agli uomini che operano il bene per il bene, senza domandarsi se e come ne avranno mercede. Laonde gli elettori del collegio di Milano lo mandarono, in età di soli 32 anni, a sedere nella Camera elettiva, e lo rielessero per altre quattro legislature, anche nel 1876, quando gli uomini di parte sua erano caduti dal potere.

Il nostro Fano, addottorato in giurisprudenza, aveva fatto buoni studi, e si può dire di lui che nell'esercizio delle sue funzioni diè costante prova di mente colta ed equilibrata, alla quale andava unita una diligenza esemplare, accompagnata da uno studio coscienzioso delle materie, sovra delle quali era chiamato di volta in volta a manifestare il proprio giudizio. Del che fanno ampia fede gli Atti del Parlamento ed i molti discorsi, sempre ascoltati con grande attenzione, che pronunciò nei lunghi anni nei quali prese parte ai lavori della Camera dei deputati, in materia specialmente che si attiene alle istituzioni di providenza, ed all'ordinamento delle Opere pie, alle quali tenne, costantemente ed in modo speciale, rivolta l'opera e la mente.

Fu soltanto nel dicembre 1890 che fu assunto alla dignità di senatore, ed io lo udii più volte lamentare, che ragioni della salute più non gli permettessero di attendere ai lavori di questo Consesso, con quella alacrità connaturale all'uomo che aveva speso i più begli anni della vita a servizio del proprio paese. Pure non mancò mai fino agli ultimi giorni di occuparsi, come consigliere ed assessore, del suo caro Comune di Milano, con tale intensità di affetto, che gli faceva scordare i mali che lo travagliavano, e lo condussero fatalmente al sepolcro.

In breve: Enrico Fano fu soprattutto un vero e bravo galantuomo, un degno ed operoso cittadino che servì fedelmente la patria, ed è ben giusto che noi, colleghi suoi, serbiamo dell'amico e compagno perduto, un dolce ed affettuoso ricordo (Vive approvazioni).

Il barone Rolandi Gerolamo era nato in Albenga il 13 marzo 1827 e pareva destinato a rimanere più lungamente in vita, tanto sopportava la sua vecchiaia in buone condizioni di salute, quando venne a mancare in questa Roma, senzachè molti di noi avessero sentore del morbo che lo trasse alla tomba.

Poco saprei dire di Gerolamo Rolandi, ma quando avrò ricordato che fu un prode soldato, combattente in Crimea, poi sui campi di Lombardia nel 1849 e nel 1859, e fregiato perciò di tutte le medaglie commemorative di quelle gloriose campagne, nè avrò detto, io credo, abbastanza, perchè si sappia che colla morte del barone Rolandi la patria ha perduto uno dei migliori suoi figli; noi, compagni suoi, un degno e valoroso collega.

A chi desiderasse saperne di più, posso anche soggiungere, che allievo, fino dal 1842, nell'Accademia militare di Torino, passò per tutti i gradi della milizia fino a quello di tenente generale, che gli fu conferito nel 1884, indi di Ispettore generale nell'arma di artiglieria nel 1889, che tenne con lodo fino al settembre 1892, allorchè fu collocato in posizione ausiliaria.

Il barone Rolandi fu anche chiamato a rappresentare il collegio

di Albenga nella legislatura 16ª e 17ª, e nell'ottobre 1892 fu elevato alla dignità di senatore.

Egli era, e fu sempre uno dei nostri più amati compagni, per la modestia e la dolcezza dei modi, che lo facevano caro a quanti il conobbero e perciò lo amarono. Onore adunque alla memoria del valoroso soldato, onore alla memoria del Collega eccellente! (Vive approvazioni).

D'ADDA. C. Si associa alle nobili parole dette dal Presidente in memoria del senatore Fano, rendendosi interprete dei sentimenti de' suoi concittadini.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. A nome del Governo si associa al dolore del Senato per la morte dei senatori Fano e Rolandi. Essi appartenevano a quella nobile schiera d'uomini a cui gl'Italiani debbono oggi di avere una patria. Il loro nome deve essere portato ad esempio delle nuove generazioni; alla loro memoria il saluto di tutti coloro che li conobbero e li stimarono (Approvazioni).

LAMPERTICO. Non è solito aggiungere parole alle belle commemorazioni del Presidente; ma, essendosi ricordata l'opera parlamentare del senatore Fano, ricorda egli pure che questo compianto collega precorse collo studio scientifico i nuovi tempi per ciò che riguarda gli istituti di previdenza.

Ricorda inoltre che il Fano fu tra coloro che compirono nelle provincie Venete i primi atti del Governo nazionale.

Queste due ragioni lo spingono ad associarsi in particolar modo alla commemorazione del Presidente.

Continuazione della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni » (N. 13).

PRESIDENTE. Rammenta che nella seduta di ieri venne continuata la discussione generale.

TAIANI. Non aveva intenzione di prendere parte a questa discussione; ma le considerazioni del senatore Ferraris lo costrinsero a fermare la sua attenzione sul progetto di legge, il quale, sotto forma modesta, contiene cose gravi.

Dopo l'ampia e profonda discussione già fatta, sarà brevissimo.

Si fermerà su di un solo punto giuridico, sul quale attende una risposta esauriente.

Il senatore Buttini ha già detto che la Commissione dei Quindici nella Camera dei deputati non intese mai che con le Convenzioni dovesse lo Stato rinunziare al diritto d'impero, che è essenziale, vitale per lo Stato.

La questione non sta nell'uso di questo diritto, ma nell'abuso di esso.

Ma è permesso allo Stato stabilire che il colpevole debba andare immune e della colpa e debba risponderne chi non ha preso parte al fatto che la costituisce?

Trova, quindi, enorme la disposizione dell'articolo 2 del progetto di legge.

Se si continuasse su tal via, i Corpi legislativi si trasformerebbero in tirannica oligarchia.

Una Società è un ente astratto; è passibile di multa, non di pena personale.

La Corte di cassazione nel 9 aprile 1898 pronunziò che, se la responsabilità esiste sempre per le Società in via civile, per esse è impossibile una responsabilità penale, perchè non sarebbe giusto sostituire ai soci il capo della Società.

Chiama fatidica la sentenza della Cassazione, che legge.

Si è detto che il principio dell'articolo 2 è stato già consacrato nella nostra legislazione, cioè nella legge per i sali e tabacchi, 15 giugno 1865.

Legge l'articolo 31 di detta legge per conchiudere che non vi è analogia tra quell'articolo, che non va oltre la responsabilità civile, con l'articolo 2 del presente progetto di legge.

L'inconveniente dei ritardi è gravissimo, bisogna provvedere, ha detto il senatore Di Sambuy, soggiungendo che se il Governo crede che questo progetto di legge sia il rimedio, egli lo voterà.

Egli invece crede che, se il progetto fosse votato, il numero dei ritardi aumenterebbe.

Gli autori veri delle contravvenzioni sarebbero al sicuro; di esse risponderebbero solamente i direttori generali e quelli di esercizio.

Ha giustamente detto il senatore Ferraris che il progetto di legge attuale è destinato piuttosto a tutelare la negligenza che non a punire i colpevoli.

Teme che possa riuscire difficile la difesa del direttore generale, il quale può essere oggetto di vendetta da parte dei subordinati da lui puniti. In tal modo le contravvenzioni a carico del direttore generale aumenterebbero, contro la verità e la giustizia.

Ricorda che, mentre prima si è voluto finanche militarizzare il personale ferroviario, con questo progetto di legge si va per una via opposta.

Si toglie ogni prestigio ai capi.

Conchiude scongiurando il ministro e l'Ufficio centrale di modificare l'articolo 2, togliendo da esso i capi espiatori. Confida che ciò vorrà da essi essere fatto. Nel caso contrario, egli non darà il voto favorevole al progetto di legge (Bene!).

GINISTRELLI sarà brevissimo. Crede che quando questa legge fosse approvata, si otterrebbero dei risultati perfettamente opposti a quelli che ne sperano i suoi propugnatori.

La conseguenza, a suo giudizio, sarà inevitabilmente l'allungamento degli orari. L'on. ministro crede che i ritardi siano la causa principale degli scontri, mentre questi scontri dipendono soprattutto dalle condizioni delle nostre ferrovie e dal fatto che il basso personale delle ferrovie è troppo gravato di lavoro, mentre, d'altra parte, è insufficientemente pagato.

L'oratore comprenderebbe l'intervento del Governo allo scopo di ottenere dalle Società ferroviarie che trattassero meglio i loro dipendenti.

Osserva che in Inghilterra, dove è così ingente il movimento ferroviario, non si è mai pensato a fare dei ritardi ferroviari un reato.

A suo giudizio, dei provvedimenti diretti ad eliminare i ritardi ferroviari non potrebbero essere che il risultato di uno studio delle varie questioni da un punto di vista pratico, ciò che non fa l'attuale progetto di legge.

Sollecita ministro ed Ufficio centrale ad emendare il progetto, in caso diverso egli sarà tratto da profonda convinzione, a votargli contro.

PELLEGRINI, relatore. Dichiara che il suo còmpito è difficile per le gravi obbiezioni e considerazioni dei valenti oratori che lo hanno preceduto.

Però è stato agevolato da coloro che hanno preso la parola in favore del progetto di legge.

La discussione fatta è dovuta al solo dubbio che non sieno completamente salvi i diritti di tutti. E che siano tutelati questi diritti il Senato ha sempre fermamente voluto in ogni legge.

Una sola parola lo ha personalmente doluto: il dubbio cioè che nel sostenere questo progetto di legge entrasse una tendenza ad osteggiare delle grandi Società, rappresentanti di importanti interessi.

Esclude in modo assoluto che un simile dubbio abbia il menomo fondamento. Nessuna considerazione, nessuna influenza potrebbe mai nell'animo suo offendere anche lontanamente il sentimento del diritto e della giustizia.

D'altra parte, nessuno più di lui apprezza l'importanza delle grandi Società fondate con grossi capitali, ed i servigi che esse rendono al pubblico, ma ciò non esclude che esse debbano essere sottoposte ad una ragionevole e imparziale vigilanza.

Lo Stato non può occuparsi delle ferrovie, le quali rappresentano un grande monopolio; il Governo non può disinteressarsi del modo col quale procede questo grande ed importante servizio pubblico. Esso deve sorvegliare non come contraente, ma come pubblico amministratore.

Da un collega si è citato l'esempio dell'Inghilterra. È vero che bisogna tener conto delle condizioni vere e reali delle cose quali sono nel nostro paese; ma egli può citare la Francia. Specialmente ricorda l'ordinanza del 1846, contro la quale le Società ferroviarie hanno protestato.

Riferisce le argomentazioni della Cassazione francese, per stabilire l'autorità del Governo di fronte alle Società per tutto quanto riguarda il servizio ferroviario.

Sostiene che nel Regolamento del 1873, e precisamente nell'articolo 58, c'è già il principio della penalità, perchè le multe comminate sono vere e proprie pene.

Dimostra che non è fondato l'asserto che nelle Convenzioni del 1885 con le Società, tale carattere di penalità sia stato tolto.

Il Governo, facendo omaggio ai pronunziati dell'autorità giudiziaria, la quale ha trovato non chiaro il Regolamento del 1873, ha presentato il presente progetto di legge per togliere ogni equivoco.

La stessa Commissione della Camera dei deputati, quando esaminò le Convenzioni, sentì il bisogno di richiamare il Regolamento del 1873.

Nè è vero che questo Regolamento, benchè non sia stato abolito, sia andato in disuso.

Ricorda la presentazione di un progetto di legge nel 1879 che non fu accolto; ma nella relazione era richiamato il Regolamento del 1873, che si disse vigente per le penalità.

Il Senato deve persuadersi che nulla di nuovo si vuol fare. Si vuole solamente che sia osservato il Regolamento del 1873; ma nessuna intenzione di trasformare in penale ciò che era esclusivamente civile.

Confuta l'opinione essere inopportuno il progetto di legge in quanto non siamo molto lontani dalla scadenza delle Convenzioni. Nessuno intende di violare in qualsiasi guisa i patti contrattuali.

Se veramente si avesse tale intenzione, non si tratterebbe di sola opportunità, ma di vera illegalità.

Non è vero che la conseguenza diretta di questo progetto sarà quella di punire coloro che non sono in nessun modo responsabili e lo dimostra.

Il progetto di legge contempla la forza maggiore e non era necessario parlare del caso fortuito, perchè trattasi di una definizione antiquata.

Forza maggiore e caso fortuito sono, nel diritto moderno, considerati come una stessa cosa.

Si è detto che, quando si punisce il direttore, non si tiene conto della causa dei ritardi. Afferma che la causa, remota o prossima, nella massima parte dei ritardi, si deve ricercare in un complesso di fatti o di negligenze che risale all'Amministrazione.

È vero che i ritardi, com'è stato ripetutamente osservato, sono causati dallo stato attuale delle ferrovie, le quali attendono ancora un vero e completo assetto, sia per le linee, sia per il servizio.

Cita diverse relazioni parlamentari per dimostrare come risulta da esse che i ritardi si debbono quasi sempre a provvedimenti emanati dalle Amministrazioni ferroviarie.

Esamina i due controprogetti Ferraris e Cerruti, l'unica cosa concreta di questa discussione.

Se essi servissero meglio allo scopo, Ufficio centrale e ministro non avrebbero ragione di non accettarli.

L'oratore dimostra che per ciò che riguarda l'emendamento Ferraris, si verrebbe a snaturare il carattere del reato, siccome lo provano ripetuti giudicati dei tribunali. Ciò per l'articolo 1 del controprogetto Ferraris. Per ciò che si riferisce all'articolo 2, dimostra che esso pur non risolve meglio la questione di quello che l'abbia risolta il progetto che sta in discussione.

Esaminando il controprogetto del senatore Cerruti, dimostra che il primo articolo non risolve la questione se si tratti di responsabilità civile o penale. Anzi, anche dopo la sentenza della Cassazione di Roma del 1897, si riconvertirebbe a sola responsabilità penale, ai termini del Regolamento del 1873.

Afferma come sarebbe inefficace e porterebbe lungaggini l'adito al Collegio degli arbitri che si vorrebbe concedere alle Società con l'articolo 4 del controprogetto Cerruti.

Rimane un'altra obiezione, quella relativa alla responsabilità dei direttori generali e dei direttori di esercizio. Ora questa designazione è stata introdotta in seguito ai giudicati delle Cassazioni di Roma e di Torino, ed alle incertezze che ne erano derivate. Anche qui nulla si innova alla questione della responsabilità. Non credo che si possano verificare i casi indicati dal senatore Taiani, che i macchinisti possano compiere le loro vendette ritardando di proposito i treni o correndo a precipizio.

Nessuno di questi pericoli, poichè il personale ferroviario sarebbe il primo a mettere in giuoco la propria vita (Bene!).

Non teme che il prestigio dei direttori possa diminuire di fronte agli impiegati, poichè si tratta del pagamento di una semplice multa, nè può modificare la situazione il fatto del cambiamento del giudice.

Tuttavia l'Ufficio centrale, ad eliminare ogni scrupolo, è venuto nella risoluzione di aggiungere un articolo 3.

Secondo questa aggiunta, fatto il verbale della contravvenzione, i direttori debbono esserne avvertiti e l'azione penale non può cominciare che dieci giorni dopo la notificazione. Si accorda poi ai direttori la facoltà di provvedere a che non venga promossa l'azione penale o che venga a cessare, pagando la somma stabilita come pena della contravvenzione, insieme alle spese giudiziali, quando ne sia il caso.

Quindi modificare in questa seconda parte il Regolamento è cosa ingiusta e non può accettarsi. Il principio poi trova la sua conferma nell'articolo 101 del Codice penale, di cui l'oratore dà lettura, per dimostrare in che cosa consistano i mutamenti che a tale disposizione ha creduto dare l'Ufficio centrale.

Chiede venia se non ha potuto rispondere a tutte le obbiezioni dei preopinanti, ma l'ora tarda glielo impedisce (Approvazioni).

Dà in ultimo lettura dell'articolo 3 aggiuntivo, proposto dall'Ufficio centrale.

CERRUTI C. Per fatto personale dichiara di non aver mai avuto intenzione di pronunciare parola meno che riguardosa verso il senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Ringrazia il senatore Cerruti delle spiegazioni date e del favorevole commento alle sue parole.

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Carle.

Voci. A domani.

PRESIDENTE pone ai voti il rinvio della discussione a domani.

È approvato.

PRESIDENTE. Avverte che domani la seduta sarà aperta alle ore 15 precise.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE Estrae a sorte i nomi dei senatori che dovranno rappresentare il Senato ai funerali del senatore Rolandi.

Essi sono i senatori Albini, Tittoni, Canonico, Todaro, Taiani, Caselli e Bargoni.

Levasi ore 18,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì 12 dicembre 1899

Presidenza del Presidente COLOMBO.

La seduta comincia alle ore 14.

FULCI NICOLO', segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annuncia che fu presentata dagli onorevoli De Nobili, D'Ayala-Valva ed altri deputati una proposta di legge, che verrà mandata agli Uffici.

Interrogazioni.

FALCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Carlo Del Balzo, che l'interroga « per sapere che cosa pensi della non pacifica giurisprudenza dei Tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione sulla interpretazione della legge notarile circa l'obbligatorietà di residenza, e se creda di porre fine a tale confusione giuridica, col proporre quei temperamenti alla legge suddetta, promessi dal suo predecessore ».

Nota che la giurisprudenza è contraddittoria solamente per ciò che concerne i notai in soprannumero, quelli cioè che furono mantenuti nelle sedi non conservate dalla legge di unificazione.

DEL BALZO CARLO riferisce varie sentenze dalle quali risulta che la giurisprudenza è discorde intorno al modo col quale i notai possono soddisfare all'obbligo della residenza, invocando un provvedimento legislativo che faccia cessare il contrasto.

FALCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, cercherà di trovare un temperamento intorno al modo d'intendere in fatto l'obbligo della residenza.

BERTOLINI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ai deputati Bissolati, Pansini, Barzilai, Vendemini e Carlo Del Balzo, che l'interrogano « sul divieto opposto dal questore di Napoli ad un manifesto dei socialisti napoletani annunzianti un numero speciale del giornale *La Propaganda*, dedicato a combattere la camorra ».

Il manifesto fu vietato perchè costituiva una illecita *réclame* ed il Ministero non può che approvare l'atto del prefetto.

DEL BALZO CARLO nota che il manifesto fu pubblicato sui giornali *Il Roma* e *La Propaganda*, che non furono sequestrati, ciò che prova che non era sovversivo.

Aggiunge che la pubblicazione fatta successivamente dalla *Propaganda* rende necessaria quell'inchiesta che fu qui domandata dall'on. De Martino.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'interrogazione del deputato Sciacca della Scala « circa la violenza che il Genio civile sta consumando, con sotterfugi, contro il comune di Raccuja, compromettendo l'esistenza e la potabilità dell'unica acqua che possiede quel Comune ».

Esclusa anzitutto ogni violenza da parte del Genio civile, dichiara che furono sospesi i lavori in attesa della relazione di un ispettore mandato sul luogo.

SCIACCA DELLA SCALA lamenta che il Genio civile non abbia nemmeno voluto udire le ragioni del Comune e che l'ispettore, incaricato fino dal 24 novembre, non siasi ancora recato a Raccuja. Deplora una simile trascuratezza ed esorta a provvedere (Bene!).

BERTOLINI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Tozzi che l'interroga « per sapere se sono terminati gli studi relativi ai brefotrofi ».

Gli studi della Commissione sono compiuti; non restandole che di esaminare i rilievi del Ministero alla relazione della Commissione stessa; sicchè spera che nel gennaio prossimo si potrà presentare il disegno di legge.

TOZZI si dichiara soddisfatto.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta per l'annullamento dell'elezione del I Collegio di Torino, in persona di Edmondo De Amicis.

SERRALUNGA contesta la esattezza dei computi della Commissione; a suo avviso il candidato Rabbi avrebbe riportato 1135 voti, in luogo dei 1115 attribuitigli dalla Commissione, e quindi 19 voti più del suo competitore De Amicis.

La Commissione accenna ad alcune irregolarità; ma esse non possono farsi ricadere a danno del Rabbi perchè, ove si verificarono, i seggi erano costituiti di fautori del De Amicis e ad ogni modo non riguarderebbero che sette schede, insufficienti quindi ad intaccare la maggioranza riportata dal Rabbi; molto più che a molti degli elettori a lui favorevoli fu impedito di votare.

Conchiude quindi col proporre che si convalidi la elezione, proclamando eletto dal I Collegio di Torino l'onorevole Lorenzo Rabbi.

RICCIO ritiene che la Camera non possa smentire l'accertamento concorde di due Giunte delle elezioni e che l'elezione debba annullarsi, e per il grave perturbamento che in essa si è manifestato, e per la differenza di un sol voto che vi è tra i due candidati.

COSTA ANDREA, dopo aver respinto ogni allusione poco benevola verso i componenti dei seggi di Torino, accetta le conclusioni della Giunta.

PICCOLO-CUPANI, relatore, si meraviglia che l'on. Serralunga contesti il risultato concorde dell'esame delle schede fatto da due Commissioni.

Sebbene questo esame assicuri la prevalenza di un voto a favore del De Amicis, tuttavia le irregolarità commesse nella elezione del I collegio di Torino non possono affidare della sincerità di quella prevalenza e perciò la Giunta venne nel divisamento di proporre l'annullamento.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta della Giunta delle elezioni.

(È approvata).

Dichiara vacante il primo collegio di Torino.

Votazione a scrutinio segreto.

FULCI NICOLÒ, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto del bilancio di grazia e giustizia.

Prendono parte alla votazione:

Aguglia — Arlotta — Arnaboldi — Avellone.

Baccelli Alfredo — Bacci — Barzilai — Basetti — Beduschi — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Binelli — Biscaretti — Bonacci — Bonin — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brunetti Gaetano — Brunialti — Brunicardi.

Caldesi — Calissano — Calleri Enrico — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelleri — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casale — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Celotti — Ceriana-Mayneri — Chiappero — Chiapusso — Chinaglia — Chindamo — Cimorelli — Clementini — Coccò-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colarusso — Colonna Prospero — Contarini — Coppino — Cornalba — Cortese — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Bellis — De Cesare — De Donno — De Felice-Giuffrida — De Giorgio — Del Balzo Carlo — De Marinis — De Martino — De Michele — De Nobili — De Novellis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Broglio — D'Ippolito — Diligenti — Di Rudinì Carlo — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati — Donnaperna — Dozzio.

Engel.

Falconi — Falletti — Fani — Farina Emilio — Farinet — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Ferri — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Galletti — Gallini — Garavetti — Gattorno — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Grossi.

Imperiale.

Laudisi — Lucchini Luigi — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Mancini — Manna — Marazzi Fortunato — Mariotti — Mascia — Massimini — Materi — Maurigi — Mauro — Mazza — Mazziotti — Meardi — Melli — Mestica — Mezzanotte — Mini-

scalchi — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morandi Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Murmura.
Nasi — Nocito.
Ottavi.
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palumbo — Papa — Papadopoli — Pascolato — Pavia — Picardi — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Pivano — Pizzorno — Podestà — Pompilj — Prampolini.
Quintieri.
Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rogna — Romanin-Jacur — Romano — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rossi-Milano — Rovasenda — Rubini — Ruffo.
Salandra — Sanfilippo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serralunga — Sichel — Sili — Silvestri — Sinibaldi — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Squitti.
Talamo — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Tinozzi — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tozzi — Tripepi.
Ungaro.
Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Venturi Silvio — Veronese — Vianello.
Zeppa.

Sono in congedo:

Afan de Rivera — Ambrosoli.
Baragiola — Brunetti Eugenio.
Cereseto — Chiesa — Collacchioni.
De Gaglia — De Prisco — Di Cammarata.
Fede.
Ghigi — Gianturco.
Lovito.
Pugliese.
Ridolfi.
Solla — Serristori — Sormani.
Tasca-Lanza.
Vollaro-De Lieto.
Zappi.

Sono ammalati:

Berio — Bombrini — Bonfigli.
Cagnola — Cavalli — Chiaradia — Costa Alessandro.
De Luca.
Freschi.
Gavazzi — Gianolio — Giunti.
Lazzaro — Lugli.
Marcora.
Rota.
Suardo Alessio.

Assenti per ufficio pubblico:

Conti.
Lucca.

Presentazione d'un disegno di legge.

BOSELLI, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge: « Note di variazione al bilancio di agricoltura e commercio ».

Discussione del bilancio degli affari esteri.

VALLE ANGELO crede necessario che il Governo colga questa occasione per dire chiaramente che cosa pensi della questione cinese, e che cosa intenda di fare per risolverla in modo rispondente al prestigio ed all'interesse dell'Italia. Rifà la storia delle varie fasi della vertenza, lamentando che soltanto l'Italia non abbia saputo farsi rispettare dalle autorità del Celeste Impero.

Domanda altresì a che punto sia la questione dei confini con l'Abissinia, e se il Governo abbia in animo di seguitare la politica del lasciar fare e del lasciar passare.

L'oratore è, invece, favorevole ad una politica di espansione coloniale e non ristretta al presente, ma che miri a prevedere il futuro, appoggiata ad un forte esercito e ad una forte marina. E a questo proposito esprime simpatia per l'Inghilterra che si trova impegnata in una guerra difficile.

Spera di udire confortanti dichiarazioni dall'on. ministro (Bene! Bravo!).

LUCCHINI LUIGI, ricordati i fatti dello spiacevole incidente di Riva di Trento e il giudizio fatto dall'on. ministro degli esteri della condotta scorretta tenuta in tale circostanza dalle autorità austriache, non disconosce il diritto dello Stato rivierasco di esercitare la sua giurisdizione sulle navi che si trovano nelle sue acque. Ma ciò è subordinato alla condizione di darne preavviso all'agente consolare dello Stato nazionale della nave; e ciò in base all'articolo 16 della Convenzione consolare con l'Austria, e a norme universalmente consacrate nella dottrina e in molti trattati internazionali.

Nè vi era ragione di derogare a tale norma, mancando nel caso concreto ogni estremo di urgenza e di gravità.

Si compiace delle dichiarazioni fatte dal ministro austriaco degli esteri alle Delegazioni ungheresi; ma l'indugio a risolvere la questione ne aggrava l'importanza.

Attende perciò dal ministro una parola che annunzi avvenuta o prossima la soluzione della questione, in modo tale da far dimenticare questo e altri increscevoli incidenti, e di garantirci che in avvenire non si ripetano (Approvazioni).

BARZILAI si meraviglia che il Governo non abbia creduto necessario di pubblicare un *Libro Verde* intorno alla faccenda della Cina, per dare alla Camera qualche particolare notizia in proposito.

Dice che non erano mancati avvertimenti al Ministero di non impegnarsi in una questione col Governo cinese, se non era del tutto disposto a sostituire la forza alla persuasione che è, coi chinesi, del tutto inutile: motivo per cui è tanto meno concepibile il contegno dell'Italia che chiedeva quanto mai nessun paese aveva chiesto, senza avere in pari tempo l'intenzione e i mezzi di imporre la propria volontà.

Ricorda i varî episodî della questione: dall'occupazione, prima fatta e poi sconfessata, della baia di San Mun all'oltraggio inflitto all'Italia col respingere la nota del suo ambasciatore; e afferma essere inesatto che l'Inghilterra siasi rifiutata, come fu detto, di favorire e di appoggiare la nostra politica e le nostre pretese.

L'azione del Governo italiano non può trovare giustificazione, e le sue conseguenze per la nostra influenza nei mari della Cina si debbono chiamare disastrose.

L'unico modo, secondo l'avviso dell'oratore, di salvare la dignità dell'Italia poteva consistere in una franca dichiarazione che, all'indomani della crisi, avesse fatta il nuovo Gabinetto, di voler mutare indirizzo perchè riteneva sbagliato quello del precedente Ministero (Bene! all'Estrema).

Invece l'on Visconti-Venosta ha continuato a negoziare con coloro che ci avevano respinto la nota diplomatica; soltanto egli trovò la nuova formula dell'osservatorio commerciale. Ma la Cina, imbaldanzita da un successo che da secoli non aveva riportato, continuò nei suoi superbi rifiuti, facendoci soltanto l'elemosina d'una cattedra di lingua italiana a Pechino (Ilarità).

L'Italia nulla ha ottenuto, nè lo poteva, dopo lo scacco iniziale che aveva resa baldanzosa la China, come non è stata mai con alcuna potenza europea.

Delle sei navi che si era dichiarato di voler mantenere nei mari chinesi a qualunque costo, tre sono già ritornate, e le altre le seguiranno presto. Almeno l'oratore, se lo augura: perchè allo stato presente delle cose, non rimane altro da fare.

Ma è certo che questo incidente non ha conferito al prestigio del nostro paese; epperò la Camera non può e non deve concedere a tutto ciò la sanatoria del silenzio.

Anche l'incidente di Riva di Trento è molto grave e significativo.

Afferma che la gendarmeria austriaca salì nella nave italiana

in seguito ad ordini espressi mandati da Vienna a quel comandante distrettuale.

Intanto il comandante italiano è in carcere da oltre un mese. E all'attuale comandante distrettuale di Riva, beneviso alla popolazione italiana, si vuol sostituirne un altro noto pei suoi sentimenti italofobi. E ancora si attende una parola di giustificazione e di scuse, almeno formali, da parte del Governo austriaco.

Rileva poi che da quattro mesi il Governo di Vienna ha violato il trattato di commercio, con una ordinanza imperiale, che modifica il regime dei nostri vini.

Così essendo le cose, risulta evidente che la triplice alleanza non tutela affatto i nostri interessi; essa, come ha affermato il ministro degli esteri austro-ungarico alle Delegazioni, non è che la garanzia dei principî conservatori dell'Europa.

Non è dunque meraviglia se l'oratore e gli amici suoi non fanno buon viso alle nuove proposte di spese militari; non è la nostra una debolezza d'armi, è una debolezza di diplomazia.

La nostra politica estera è senza consiglio e senza meta; eternamente oscillante fra la grande politica e la politica del piede di casa: gli è perciò che questa politica non ci porta che insuccessi (Vive approvazioni).

La nostra insipienza ha creato il sentimento unitario in Etiopia, ha ridestato questo sentimento in Cina, e va ora preparando ai nostri confini l'unità croata (Vivissime approvazioni).

FRACASSI segnala nuovamente all'on. ministro la necessità di riordinare le carriere presso il Ministero degli esteri; ricorda le giuste lagnanze dei funzionari della carriera consolare; e si augura che il ministro vorrà, in occasione del nuovo bilancio, presentare gli opportuni provvedimenti.

GIOLITTI (Segni d'attenzione) crede necessario formulare al Governo alcune questioni.

Domanda se le trattative colla Cina sono terminate, se sì, quale ne è l'esito, se durano ancora, a qual punto si trovano, e quali sono le nostre richieste. Ritiene che il Governo sentirà il dovere di presentare alla Camera i documenti diplomatici relativi a questa questione.

Ricorda che il presidente del Consiglio, on. Pelloux, si dichiarò solennemente contrario al ritiro delle nostre navi dal Mar Giallo, affermando trattarsi di una questione di decoro nazionale.

Successivamente il Governo, per bocca dell'on. ministro degli esteri, ha reclamato tutta la libertà d'azione, salva alla Camera tutta la libertà di giudizio.

È tempo dunque che il Parlamento possa pronunziarsi.

Si compiace di aver appreso, da una interruzione del ministro degli esteri, non esser vero che abbiamo limitato le nostre domande alla facoltà d'istituire a Pekino una cattedra di letteratura italiana. Ciò sarebbe una canzonatura pel paese (Bene!).

Si augura infine che queste trattative non si protraggano troppo a lungo (Bene! — Approvazioni).

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri (Segni di attenzione). Comincia col rispondere circa all'incidente di Riva di Trento. Dichiara che il Governo austriaco, in seguito alle osservazioni che gli furono presentate dal Governo italiano, ha comunicato di aver aperto una inchiesta per raccogliere e constatare i fatti, riservandosi di darne comunicazione. I risultati di tale inchiesta vennero trasmessi oggi stesso al Governo italiano, il quale dal canto suo ne farà oggetto del più attento esame (Commenti).

In Africa il Ministero continua una politica di raccoglimento e di prudente amministrazione, che, riducendo le spese, ne svolga per quanto è possibile le risorse; dimostra come le spese per la Colonia Eritrea si vadano gradatamente diminuendo. Si riserva di comunicare prossimamente la relazione del Commissariato civile. Ritiene necessario che la questione dei confini venga risoluta.

Le trattative a tale fine continuano; ed esprime la fiducia di poter giungere ad un risultato, che dia alla questione una soluzione soddisfacente. Le nostre relazioni attuali con l'Abissinia sono assolutamente pacifiche.

Per ciò che riguarda l'azione dell'Italia in Cina, il ministro degli esteri risponde, ricordando le dichiarazioni da esso fatte alla Camera nella seduta del 31 maggio scorso, e constatando come il Governo si sia mantenuto in tutto fedele alle dichiarazioni medesime (Benissimo! a Destra).

Esclusa la politica delle occupazioni territoriali, e ristabilite le nostre normali relazioni diplomatiche in quello Stato, l'azione del Governo non poteva essere diretta che a proteggere ed aiutare le attività commerciali italiane dirette verso quei mercati (Approvazioni).

Per questo, mentre fu autorizzato il nostro rappresentante a Pekino ad appoggiare alcune domande di concessioni minerarie di nazionali, coi modi consentiti dall'indole privata delle domande medesime, fu dato allo stesso rappresentante l'istruzione di favorire e facilitare gli studî di alcuni industriali italiani intorno a progetti di pratica utilità per il nostro commercio.

Se su questa base si svolgeranno veri interessi italiani, essi daranno una base e uno scopo concreto all'azione politica del Governo. Non c'è umiliazione per un Governo se crede di rispettare la volontà del Paese e di non impegnarsi oltre i proprî effettivi interessi. Le imprese coloniali non possono essere proficue senza le condizioni del concorso del capitale privato, e del bilancio dello Stato, e senza il favore dell'opinione pubblica.

La politica estera si prepara nelle condizioni interne del paese, e chi lavora per la prosperità interna della patria, lavora altresì per la dignità e la fortuna della sua politica estera.

Per ciò che riguarda la politica generale, dichiara che l'Italia rimane lealmente fedele al sistema delle sue alleanze, che sono la base non mutata della sua politica internazionale. E la triplice alleanza, diretta alla conservazione della pace in Europa, non solo non contraddice, ma concorre ad imprimere un carattere di sicurezza alle nostre relazioni con le altre Potenze.

È così che ad un lungo periodo di mutue prevenzioni è potuto succedere fra l'Italia e la Francia uno stato di buone ed amichevoli relazioni, corrispondente ai comuni interessi delle due nazioni vicine (Commenti).

Le nostre relazioni con l'Inghilterra sono improntate alla nostra tradizionale amicizia. In presenza della guerra, che si combatte nell'Africa meridionale, il vivo desiderio dell'Italia e l'interesse dell'Europa è che siano tenuti lontani dal conflitto i germi di altre complicazioni.

I convegni avvenuti tra Sovrani e uomini di Stato hanno provato la disposizione dei Governi a considerare con spirito amichevole i reciproci interessi e le questioni che possono sorgerne, segnatamente nel campo coloniale. L'Italia deve esser lieta di questo, come di ogni elemento di concordia, che si aggiunge alle guarentigie della pace, e che concorre a rendere la situazione rassicurante.

Ciò che all'Italia interessa è di mantenere una situazione internazionale, la quale eviti qualunque soluzione a suo danno degli interessi, che più da vicino la riguardano. Non è ignara della grandezza della Patria una politica estera, la quale si inspiri a questi fini, in armonia con la propria politica interna (Approvazioni — Commenti prolungati).

MAZZA rilevando alcune dichiarazioni del ministro degli esteri, nota che la responsabilità dell'insuccesso chinese grava tutta sull'on. Pelloux, che era presidente del Consiglio, quando questa avventura fu imprudentemente iniziata, ministro l'on. Canevaro, e lo è ora col ministro Visconti-Venosta.

Rileva il contrasto tra le dichiarazioni fatte altra volta alla Camera dal presidente del Consiglio e le dichiarazioni ben diverse fatte oggi, circa la questione chinese, dal ministro degli esteri.

Riassunte le vicende della questione Cerruti colla Colombia,

ricordato l'*ultimatum* dell'ammiraglio Candiani, che poi non ebbe seguito, nè conclude che la Colombia ha eluso le nostre speranze, e si è burlata delle nostre minaccie.

Domanda poi che cosa si intenda fare per la liquidazione della indennità per danni personali, dovuta al Cerruti, e non compresa nel lodo Cleveland.

Constata che nemmeno in questa vertenza il Governo ha saputo tutelare gl'interessi italiani.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri, risponde all'on. Mazza ricordando che la Colombia, in seguito all'*ultimatum*, ha riconosciuto il suo obbligo di dare esecuzione integrale al lodo Cleveland.

Infatti essa ha offerto ai creditori del Cerruti il centoventi per cento: inoltre ha depositate per garanzia ventimila lire sterline nelle mani del Governo italiano.

Se, su questa somma gravano tuttora dei sequestri, ciò è perchè il Cerruti, a cui spettava il farlo, non si è curato sinora di farli revocare.

Quanto alle altre pretese del Cerruti, le farà esaminare dai consultori legali del Ministero. Se risulteranno fondate, le appoggierà: diversamente non se occuperà (Benissimo!).

BRANCA trova insufficienti le dichiarazioni del ministro degli esteri circa la Cina; e vorrebbe in proposito udire anche le dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Domanda poi a che punto si trovano le trattative circa la nuova tariffa doganale Brasiliana.

Nota che la questione dei confini coll'Etiopia si protrae troppo a lungo.

Vorrebbe poi sapere se sono intervenuti accordi col Governo Anglo-Egiziano circa il commercio di Cassala.

Avrebbe infine desiderato che il Governo esponesse un piano concreto e completo di una politica coloniale costante, e con obbiettivi chiaramente designati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sarà rimandato a domani.

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Favorevoli 175
Contrari 54

(La Camera approva).

Presentazione di una relazione.

FROLA, presenta la relazione sul disegno di legge sul « cambio decimale dei certificati di rendita al portatore ».

Onoranze funebri al senatore Rolandi.

PRESIDENTE annunzia la morte, avvenuta stanotte in Roma, del senatore Rolandi.

La rappresentanza della Camera ai funerali è costituita dei deputati Torlonia Leopoldo, Aggio, Niccolini, De Michele, Biscaretti, Mariotti, D'Alife, Codacci-Pisanelli e Rocca.

Interrogazioni ed interpellanze.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando farà aggiungere un altro binario dal bivio Tirolo alla stazione di Porta Nuova di Verona, assolutamente indispensabile per evitare nuovi disastri ferroviari.

« Miniscalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia vero che il Governo intenda ritardare, per ragioni finanziarie, la presentazione del progetto di legge sulla istituzione delle sezioni di pretura.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intendesse adottare in seguito ai danni arrecati dalla mosca olearia nella regione Toscana e più specialmente nella Lucchesia.

« Maurigi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on ministro della marineria per conoscere le ragioni dell'ordinata soppressione delle scuole dei garzoni esistenti nei Regi Arsenali marittimi.

« De Nobili, Tecchio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. ministro della marina per sapere se, e, in caso affermativo, per quali ragioni intenda di sopprimere le sezioni dei pompieri ora esistenti presso i Regi Arsenali marittimi, e come si proponga di sostituirli.

« Tecchio, De Nobili ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro di grazia e giustizia sull'amministrazione della giustizia in Sicilia.

« De Felice-Giuffrida ».

La seduta termina alle 18,30.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Gli Uffici, nell'adunanza di stamane, hanno preso in esame:

a) la domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Diligenti, rivolta dal procuratore del Re in Arezzo, per diffamazione ed ingiurie pubbliche commesse col mezzo della stampa (133); e due domande di autorizzazione a procedere contro lo stesso on. Diligenti, rivolte dal procuratore del Re in Firenze, per due distinti delitti di ingiurie pubbliche commesse col mezzo della stampa (134), nominando Commissari gli onorevoli Gallini, Pivano, Piccolo-Cupani, Cimorelli, Cocco-Ortu, Podestà e Maurigi (mancano i Commissari dell'Ufficio I e IV, i quali rinviarono la discussione);

b) il disegno di legge per convalidazione del Regio decreto 10 settembre 1895, n. 574, col quale sono state approvate le disposizioni per le tare sulle merci che s'importano dall'estero (130), nominando Commissari gli onorevoli Fasce, Calleri Enrico, Finardi, Rossi Teofilo, Callisano, Zeppa e Bacci (mancano i Commissari degli Uffici I e IV, i quali rinviarono la discussione);

c) la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ungaro, Della Rocca, De Martino, De Nobili « Provvedimenti a favore dei commessi ai viveri della Regia Marina » (124), nominando Commissari gli onorevoli Valle Angelo, Ungaro, De Nobili, Pais-Serra, Giuliani, Riccio Vincenzo, Costa Andrea e Curioni (manca il Commissario dell'Ufficio I, il quale rinviò la discussione per non essersi trovato in numero).

Inoltre l'Ufficio IV ha preso in esame i seguenti disegni di legge già posti all'ordine del giorno della precedente riunione:

d) revisione straordinaria dei redditi dei fabbricati (93), nominando a proprio Commissario l'on. Baccelli Alfredo; la Commissione resta così composta degli onorevoli De Asarta, Piola, Rogna, Baccelli Alfredo, Codacci-Pisanelli, Pini, Lucifero, Brunetti Eugenio e Curioni;

e) modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti (95), nominando a proprio Commissario l'on. Dal Verme; la Commissione resta così composta degli onorevoli Lucchini Luigi, Cimati, Binelli, Dal Verme, Schiratti, De Giorgio, Brunialti, Luporini e Costa-Zenoglio;

f) modificazioni ed aggiunte alla legge 20 maggio 1897, n. 217 (Testo unico) sulle tasse di registro (99), nominando a proprio Commissario l'on. Bertetti; la Commissione resta così composta degli onorevoli Chinaglia, Gallini, Calleri Enrico, Bertetti, Balenzano, Pugliese, Callaini, Mariotti e Curioni.

Infine gli Uffici IV e IX hanno preso in esame i seguenti altri disegni e proposte di legge, posti all'ordine della precedente riunione:

g) il disegno di legge d'iniziativa del Governo « Per modificazione delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile (120), nominando rispettivamente Commissari gli onorevoli Pompilj e Torraca; la Commissione resta così composta degli onorevoli De Martino, Franchetti, Farina Emilio, Pompilj

Afan de Rivera, Spirito Beniamino, Serralunga, Zeppa e Torraca;

h) la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pullè, Miniscalchi ed altri per una lotteria a favore dell'Esposizione agricola, industriale e di belle arti di Verona nel 1900 (128), nominando rispettivamente Commissari gli onorevoli Danieli e Di Scalea; la Commissione resta così composta degli onorevoli Lucchini Luigi, Miniscalchi, Molmenti, Danieli, Finardi, Alessio, Canola, Vianello e Di Scalea

La Giunta permanente per l'esame dei decreti e mandati registrati con riserva dalla Corte dei conti, si è oggi costituita, nominando presidente l'on. Pascolato e segretario l'on. Riccio Vincenzo.

Per domani sono convocate le seguenti Commissioni:

alle ore 9 la Giunta permanente per le elezioni, in seduta preparatoria;

alle ore 10 la Giunta stessa, in seduta pubblica, per discutere sull'elezione contestata del Collegio di Teramo (eletto Barnabei); e, coll'intervento dell'on. ministro per le finanze, la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge « Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno » (92) (*Urgenza*);

alle ore 11 la Commissione per l'esame del disegno di legge « Modificazione delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (120);

alle ore 13 e mezza la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza » (86-*bis*) (*Urgenza*);

alle ore 13 e tre quarti la Giunta generale del Bilancio;

alle ore 14 la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Riordinamento del personale della Regia Marina » (121);

alle ore 16 la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Norme per il reclutamento e l'avanzamento degli assistenti di 1ª e 2ª classe del Corpo del Genio-Navale » (21); la Commissione per l'esame del disegno di legge per mutui ai Comuni per la costruzione, ampliamento e restauri degli edificî scolastici (62); e la Commissione per l'esame del disegno di legge « Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti » (95);

alle ore 17 la Sotto-Commissione giuridica per il disegno di legge sul Catasto (96); la Commissione per il disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico) sulle tasse di registro (99); e la Commissione per l'esame della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pullè, Miniscalchi ed altri « Lotteria a favore dell'Esposizione agricola, industriale e di belle arti di Verona nel 1900 » (128).

DIARIO ESTERO

Il *Times*, commentando i recenti avvenimenti nell'Africa del Sud, dice che gli insuccessi temporanei che colpiscono le truppe inglesi qua e là, non possono influire sull'esito definitivo della campagna, e che il popolo inglese è fermamente deciso di condurre a termine l'impresa in cui si è impegnato, e sopporterà con calma e sangue freddo questi ed ulteriori eventuali insuccessi.

***

Al Reichstag germanico, mentre si discuteva il bilancio, il Segretario di Stato per gli affari esteri, signor de Bülow, dichiarò che la Convenzione stipulata tra la Germania, l'Inghilterra e gli Stati-Uniti per le isole di Samoa non contiene nessuna clausola o condizione segreta di carattere politico o commerciale, nè alcun obbligo segreto, sia politico, sia commerciale, verso l'Inghilterra e gli Stati-Uniti.

***

Un corrispondente berlinese dell'*Allgemeine Zeitung*, di Vienna, ebbe un colloquio con un alto funzionario di Corte che accompagnò l'Imperatore nel suo recente viaggio in Inghilterra. Il funzionario dichiarò che fra l'Imperatore ed il Conte de Bülow, da un lato, e i Ministri inglesi, dall'altro, si sarebbero esaminate e discusse tutte le questioni anglo-tedesche. Il Conte de Bülow si sarebbe mostrato poi molto soddisfatto dei risultati delle Conferenze, nelle quali si sarebbe parlato anche dell'atteggiamento anti-inglese di una parte della stampa tedesca. Il Conte de Bülow spiegò quell'atteggiamento, accennando alla tendenza idealista nel carattere del popolo tedesco, tendenza per la quale i tedeschi, a suo tempo, simpatizzarono per i greci, i polacchi, gli italiani e gli ungheresi, e che li fa ora simpatizzare per i boeri.

***

Tutti i membri del Senato e della Camera dei Rappresentanti degli Stati-Uniti hanno ricevuto, dal Governo delle Filippine, una collezione di tutti i documenti che si riferiscono ai rapporti tra questo Governo e le autorità americane, fino dal 24 aprile 1898, giorno in cui ebbe luogo a Singapore un abboccamento segreto tra il Console degli Stati-Uniti ed il signor Aguinaldo.

Sono esposti, in questi documenti i negoziati, in seguito ai quali gli americani si assicurarono il concorso dei filippini contro gli spagnuoli, concorso che implicava da parte degli Stati-Uniti che l'indipendenza dell'arcipelago sarebbe assicurata dopo un'occupazione militare provvisoria, nelle stesse condizioni come a Cuba.

Dai telegrammi e dalle note dirette al loro Governo dai Consoli americani di Singapore e di Hong-Kong e delle comunicazioni scambiate tra l'ammiraglio Dewey, il generale Otis ed Aguinaldo, corroborano questo punto di vista, trattano i filippini da belligeranti e rendono omaggio alla loro umanità e alla loro cooperazione efficace contro la Spagna, e non contengono la minima traccia di protesta contro la proclamazione dell'indipendenza seguìta da misure relative all'organizzazione della Repubblica delle Filippine. Anzi, il generale Otis dà l'assicurazione di formale amicizia e domanda l'autorizzazione per le truppe americane di occupare certi distretti per porvi degli accampamenti; esso esprime il dispiacere di non aver ricevuto comunicazioni dal « Governo di Malolos » e dichiara che il Governo americano non può adottare una politica definitiva se prima non si è pronunciato il Congresso americano.

I documenti citati dai filippini dimostrano come il Governo americano abbia modificato la sua condotta senza attendere la decisione sovrana del Congresso, ed abbia, per confessione dello stesso generale Otis, provocato le ostilità contro i filippini, coi quali aveva trattato da Potenza a Potenza fino a che ebbe bisogno di essi contro gli spagnuoli.

In breve, osserva il *Temps* di Parigi, se non si ebbe il riconoscimento propriamente detto dell'indipendenza delle Filippine, questo riconoscimento risulta da ogni linea di tutta la corrispondenza raccolta dai filippini e non potrà a meno di produrre un'impressione sul Congresso.

***

Il *New-York Herald*, dice che, coi rinforzi che sono attualmente per via, l'esercito americano alle Filippine avrà tra poco un effettivo di 65 mila uomini, ma che questi basteranno appena per tenere la campagna e custodire le città.

L'*Herald* aggiunge che l'esercito che opera contro Aguinaldo nel nord non potrà a lungo sostenere lo sforzo e le privazioni a cui è soggetto. Nella colonna Lawton, delle centinaia di soldati sono miseramente vestiti ed a piedi nudi. Il pane è raro, e la truppa vive di carne di *carabao* e di banane. Una campagna in siffatte condizioni e con un avversario così mobile, come è Aguinaldo, potrebbe procurare agli americani delle sorprese e dei disastri.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Conte di Torino venne, nel pomeriggio di ieri, ricevuto da S. M. il Sultano in cordialissima udienza.

Ieri sera, nel palazzo Imperiale di Yildiz-Kiosk, ebbe luogo un pranzo in onore del Principe.

All'Ambasciata inglese. — Ieri sera i ricchi saloni della sede dell'Ambasciata inglese a Porta Pia furono aperti ad un ricevimento, al quale intervennero uomini politici e diplomatici, nonchè personaggi e signore dell'aristocrazia romana.

S. E. l'ambasciatore, Lord Currie, e la sua gentile consorte, Lady Currie, fecero gli onori di casa con la squisita cortesia che li distingue.

Fu servito un lauto *buffet.*

Il ricevimento, con ballo, ebbe termine dopo la mezzanotte.

All'Associazione della Stampa. — Questa sera, nelle belle sale dell'Associazione della Stampa, si inaugura la stagione invernale con un concerto che sarà diretto dal maestro cav. Mugnone.

Vi prendono parte valenti artisti, fra i quali la sig.ra Carelli ed il tenore Caruso, del Costanzi.

Marina militare. — La R. nave *Monzambano* passerà, il 1° gennaio prossimo, a Venezia, sotto il comando del capitano di corvetta cav. Errico Belmondo Caccia, in armamento ridotto.

Essa è destinata quale nave ammiraglia del 3° dipartimento.

Marina mercantile. — Il pisoscafo *Tartar Prince*, della P. L., giunse ieri a Napoli. Stamane il piroscafo *Duchessa di Genova*, della Veloce, è giunto a Montevideo ed il piroscafo *Las Palmas*, anche della Veloce, è partito da Teneriffa per Genova.

— Il postale spagnuolo *De Satrustegui*, della Compagnia transatlantica di Barcellona, da Teneriffa prosegue pel Plata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CAPE TOWN, 11. — Si dice che un accanito combattimento sia stato impegnato in direzione di Modder River, e che sia durato per tutto il giorno.

Manca qualsiasi particolare.

CAMPO DI FRERE, 11. — La cavalleria inglese prese contatto, nelle vicinanze di Colenso, con parecchie centinaia di Boeri, i quali si ritirarono al di là del fiume. Furono scambiati, senza effetto, colpi di fucileria. I Boeri si sono trincerati sulle colline. Essi distrussero il ponte della ferrovia; il ponte pei pedoni è però rimasto intatto.

LOURENÇO MARQUES, 12. — Un dispaccio da Pretoria, in data 10 corr., dice che nel combattimento di Stormberg i Boeri s'impadronirono di tre cannoni.

BERLINO, 12. — Lieber, deputato del Centro, mentre oggi stava per entrare nel palazzo del Reichstag, venne assalito da un individuo, apparentemente pazzo, che lo colpì con uno scudiscio leggermente alla mano.

Il generale Viebahn, che si trovava casualmente presente, fece arrestare l'aggressore.

PARIGI, 12. — *Alta Corte di Giustizia.* — Numerosi testimoni dichiarano che la dimostrazione ad Auteuil fu spontanea.

Lemercier, giudice che istruì il processo nel giugno scorso, dichiara che ebbe un'impressione contraria.

— Numerosi testimoni affermano che Godefroy non aveva alcuna autorità sui Comitati realisti dei dipartimenti.

Altri testimoni depongono che Chevilly, amministratore del patrimonio del Duca d'Orléans, non si occupava di politica.

— Gli avvocati difensori presentano conclusioni tendenti ad ottenere un confronto tra l'ex Prefetto di polizia, Lépine, ed il Direttore dell'ufficio d'informazioni, Puybaraud, con Monteuil ed il richiamo del teste conte De Dion.

L'avvocato Boullay dimostra la necessità di questo confronto. Ritiene infatti che la chiave del dibattimento stia nelle deposizioni di Lépine e di Puybaraud, i quali hanno deposto sopra nuove circostanze in appoggio dell'accusa che stava per crollare.

Il Procuratore Generale, Bernard, chiede il rigetto di queste conclusioni.

Il Presidente Fallières, toglie l'udienza pubblica ed annunzia che la Corte si raduna in seduta segreta per deliberare sulle conclusioni degli avvocati.

La Corte quindi respinge, per alzata e seduta, le conclusioni suddette.

PARIGI, 12. — *Camera dei deputati* — Si discute il bilancio della giustizia.

Piou, del gruppo dei *ralliès*, pronunzia un lungo discorso contro il Governo. Deplora che si faccia uso dei rapporti della polizia nei processi giudiziari, poichè la loro divulgazione anticipata produce un'impressione sfavorevole agli accusati che poi è impossibile dissipare. Deplora pure che si siano operati arresti e perquisizioni in base a semplici congetture. Circa il complotto, afferma che si arrestarono 75 persone allo scopo di averne le prove e che 60 di esse furono rilasciate dopo parecchie settimane, non avendo il giudice istruttore nulla trovato a carico loro.

L'oratore denuncia la differenza di trattamento usato verso alcune associazioni. Il Governo creò due categorie di francesi; cioè una di quelli ai quali è tutto permesso e l'altra di quelli contro i quali è tutto permesso (Ripetuti applausi a Destra).

Sembat critica la procedura aperta contro il pubblicista Gohier per oltraggi verso l'esercito in virtù della legge contro le mène anarchiche. Dice: Non è quando il generale Mercier si mette a capo della lotta contro la Repubblica che si devono processare i migliori difensori della Repubblica. Occorre che si possa fare assegnamento sui soldati, se i generali divenissero faziosi, per tirare sui generali (Proteste — Applausi dai banchi dei socialisti).

Il Presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, crede che le leggi contro le mène anarchiche sieno necessarie, ma non si pronunzierà sopra la loro applicazione al pubblicista Gohier, onde non influire sul corso della giustizia.

All'infuori degli attacchi di Gohier contro alcune personalità, vi è l'onore dell'esercito che non lasceremo colpire nel suo carattere di istituzione nazionale. Se si commettessero atti d'indisciplina, il Governo provvederà; ma è impossibile permettere che li giudichino i soldati. I timori di Sembat sono infondati (Applausi).

Sembat replica dicendo che, se si dovesse attendere che un generale abbia commesso un atto fazioso, sarebbe troppo tardi (Movimenti).

Bernard, nazionalista, chiede perchè il Ministro della giustizia, Monis, non sporga querela contro la *Libre Parole* che lo accusò di essere stato un giorno espulso da una casa di commercio per scrocco (Proteste).

Il Presidente della Camera, Deschanel, richiama l'oratore all'ordine e dice che non permetterà che venga attaccata la vita privata di un Ministro (Applausi).

Bernard insiste che la Camera deve discutere il bilancio della giustizia soltanto dopo che il Ministro sarà stato purgato dalle accuse dai tribunali (Tumulto).

Il Presidente Deschanel domanda alla Camera se si deve togliere la parola a Bernard.

Tutte le Sinistre si alzano.

La parola viene tolta a Bernard.

Trannay (moderato) chiede l'applicazione della legge contro le Leghe al Comitato generale socialista e chiede che il Governo

dia spiegazioni sopra la sua attitudine verso le mène rivoluzionarie.

Il Presidente del Consiglio, Waldeck-Roasseau, rimane al banco dei ministri.

La Destra ed il Centro gridano: *Alla tribuna!*

La Sinistra chiede la chiusura della discussione, che viene approvata con 267 voti contro 237.

BERLINO, 12. — *Reichstag.* — Continua la discussione del bilancio.

Lieber, del Centro, dichiara di non essere favorevole, nè contrario al nuovo progetto per l'aumento della flotta, e cita il discorso pronunziato dall'Imperatore Guglielmo ad Amburgo sull'aumento della flotta.

Il Cancelliere dell'Impero, principe di Hohenlohe, deplora vivamente che sia trascinato nella discussione un discorso, nel quale l'Imperatore espresse le sue cure per la grandezza e la potenza della patria.

Il Presidente dichiara che egli non può impedire ai deputati di menzionare i discorsi dell'Imperatore, pubblicati ufficialmente, purchè la menzione sia fatta in modo conveniente.

VIENNA, 12. — *Camera dei Deputati.* — Vukovic interpella il Governo sullo stato sanitario del piroscafo *Berenice*, ancorato a Trieste. Chiede quali misure siano state prese per allontanare il pericolo di un'infezione e calmare la popolazione. Raccomanda che vengano accordati soccorsi ai marinai del piroscafo *Berenice*, che si comportarono così ammirabilmente.

LONDRA, 12. — La *London Gazette* annunzia che il Ministro dei Paesi Bassi, barone di Golstein d'Oldenaller, ha presentato ieri alla Regina Vittoria la lettere di richiamo.

LONDRA, 13 — Il Ministero della guerra comunica il seguente dispaccio, ricevuto dal generale Redwers Buller e proveniente dal Campo di Frere, in data del 12 corr.: « Il generale White mi ha diretto il seguente telegramma dell'11: La scorsa notte il tenente colonnello Metcalfe, con 500 uomini del suo battaglione, fece una sortita per impadronirsi di sorpresa di Hill e distrurre un cannone che ivi si trovava.

« I nostri uomini poterono raggiungere la vetta senza essere scoperti e respinsero il nemico. Il cannone fu distrutto col cotone fulminante. I nostri uomini però per rientrare nel campo dovettero far uso della baionetta, onde aprirsi un passaggio fra le file dei Boeri, i quali avevano loro tagliata la ritirata. Le nostre perdite sono considerevoli e comprendono 1 ufficiale e 11 soldati morti; 3 ufficiali e 41 soldati feriti, nonchè 6 prigionieri ».

VIENNA, 13. — La Commissione del bilancio della Delegazione austriaca ha approvato il bilancio della guerra.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 12 dicembre 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	750,3
Umidità relativa a mezzodì	62.
Vento a mezzodì	NNW debole.
Cielo	coperto
Termometro centigrado	Massimo 8°,1. Minimo 3°,6.
Pioggia in 24 ore	mm. 10,8.

Li 12 dicembre 1899.

In Europa pressione elevata sul N della Russia a 779; bassa a 752 estremo W della Francia.

In Italia nelle 24 ore: barometro alzato di circa 1 mm. sulla Calabria e sulla costa orientale sicula, disceso altrove, fino a 5 mm. sul centro; nevicate abbondanti su tutta l'Italia superiore; pioggie sul versante tirreno e sulle isole.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto, nevicate sull'Italia superiore, qualche pioggia altrove; mare mosso od agitato.

Barometro: 754 Livorno; 756 Firenze, Roma, Agnone; 758 Venezia, Alessandria, Porto Torres, Napoli, Bari; 760 Torino, Milano, Cagliari, Palermo, Lecce.

Probabilità: venti forti del 1° quadrante Italia superiore, del 3° altrove; cielo coperto, pioggia e nevicate; mare agitato o molto agitato specialmente nel Tirreno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica
ROMA, 12 dicembre 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	calmo	nevica	3 6	— 2 0
Massa e Carrara	calmo	nevica	6 1	3 2
Cuneo	—	$^{1}/_{2}$ coperto	0 0	— 6 1
Torino	—	coperto	— 0 1	— 4 8
Alessandria	—	nevica	— 0 5	— 2 4
Novara	—	coperto	0 8	— 5 0
Domodossola	—	sereno	1 5	— 7 0
Pavia	—	piovoso	0 5	— 3 0
Milano	—	nevica	1 6	— 4 2
Sondrio	—	coperto	4 5	— 3 6
Bergamo	—	nevica	— 0 5	— 5 0
Brescia	—	nevica	0 0	— 3 0
Cremona	—	nevica	0 3	— 2 8
Mantova	—	nevica	0 0	— 3 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	—	nevica	— 4 0	— 9 1
Udine	—	coperto	— 0 5	— 5 1
Treviso	—	nevica	0 8	— 3 5
Venezia	legg. mosso	nevica	0 1	— 3 2
Padova	—	nevica	0 2	— 3 9
Rovigo	—	nevica	0 6	— 4 0
Piacenza	—	nevica	— 0 2	— 5 3
Parma	—	nevica	— 0 4	— 5 2
Reggio nell'Em.	—	nevica	0 2	— 5 0
Modena	—	coperto	0 8	— 6 7
Ferrara	—	nevica	0 3	— 5 3
Bologna	—	nevica	0 2	— 6 1
Ravenna	—	nevica	2 0	— 4 0
Forlì	—	nevica	— 0 4	— 6 8
Pesaro	mosso	nevica	2 2	— 0 8
Ancona	legg. mosso	nevica	4 0	0 0
Urbino	—	nevica	— 1 0	— 4 2
Macerata	—	coperto	1 2	— 2 5
Ascoli Piceno	—	$^{3}/_{4}$ coperto	4 0	— 0 5
Perugia	—	coperto	0 7	— 1 8
Camerino	—	nevica	— 1 2	— 4 6
Lucca	—	$^{3}/_{4}$ coperto	2 2	— 3 9
Pisa	—	$^{1}/_{2}$ coperto	3 0	— 1 8
Livorno	legg. mosso	nevica	1 8	— 1 0
Firenze	—	coperto	2 7	— 0 8
Arezzo	—	coperto	2 2	— 4 6
Siena	—	coperto	3 8	1 7
Grosseto	—	$^{1}/_{4}$ coperto	11 4	1 5
Roma	—	coperto	5 5	3 6
Teramo	—	$^{1}/_{4}$ coperto	2 4	— 0 1
Chieti	—	$^{1}/_{2}$ coperto	5 0	— 6 6
Aquila	—	$^{3}/_{4}$ coperto	— 0 2	— 4 4
Agnone	—	$^{3}/_{4}$ coperto	1 1	— 3 8
Foggia	—	piovoso	7 3	1 0
Bari	calmo	coperto	8 0	1 5
Lecce	—	$^{1}/_{2}$ coperto	11 6	2 7
Caserta	—	coperto	7 6	3 3
Napoli	calmo	coperto	7 7	3 0
Benevento	—	coperto	5 9	0 3
Avellino	—	coperto	5 9	— 0 6
Caggiano	—	nevica	3 9	— 0 8
Potenza	—	piovoso	4 4	— 0 6
Cosenza	—	$^{1}/_{2}$ coperto	11 4	—
Tiriolo	—	coperto	10 0	1 0
Reggio Calabria	calmo	coperto	19 6	7 7
Trapani	calmo	coperto	15 3	9 7
Palermo	agitato	coperto	15 4	6 3
Porto Empedocle	legg. mosso	$^{3}/_{4}$ coperto	16 0	8 5
Caltanissetta	—	piovoso	15 0	7 2
Messina	legg. mosso	coperto	12 1	9 3
Catania	calmo	coperto	13 2	6 0
Siracusa	calmo	coperto	14 7	7 0
Cagliari	calmo	$^{3}/_{4}$ coperto	15 0	6 0
Sassari	—	$^{3}/_{4}$ coperto	8 3	4 1

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.